

L'Assessore

DECRETO N. 1916/DecA/46 del 29.08.2016

Oggetto:

Disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), dell'astice (*Homarus gammarus*) e della granseola (*Maja squinado*). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l'immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna – Abrogazione del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 - Modifiche al Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 412 del 26.05.1995 - Deroga temporanea

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n.

327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel

mare territoriale:

VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative

all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii.,

"Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente

la disciplina della pesca marittima";

VISTO il D. Lgs 6 febbraio 2004, n. 70 - Norme di attuazione dello statuto speciale

della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative

alla Regione in materia di agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati Regionali";



DECRETO N. 1916 /DECA/46 DEL 29.08.2016

VISTA

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA

la Legge Regionale 14 aprile 2006, n.3 recante "Disposizioni in materia di pesca" ed in particolare l'art. 6, "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche";

VISTA

Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 di istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna, ARGEA Sardegna);

VISTE

le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";

VISTO

il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di



DECRETO N. 1916 /DECA/46 DEL 29.08.2016

registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

VISTO

Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO

il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26).;

VISTO

Il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO

il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare l'art. 58 (tracciabilità);

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



DECRETO N. 1916 /DECA/46
DEL 29.08.2016

VISTO

Il Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1379/2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

RICHIAMATO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto";

RICHIAMATO

il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11.08.2010 disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), dell'astice (*Homarus gammarus*) e della granseola o granceola (*Maja squinado*). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l'immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

CONSIDERATE

le positive risultanze scientifiche ottenute nell'ambito del "Programma di ripopolamento dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)" di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2882/DecA/91 del 19.11.2008 e del suo proseguo di cui al Decreto n. 835/DecA/42 del 19.06.2013 recentemente concluso, che ha previsto l'istituzione di 5 macro aree suddivise in 11 sottozone di ripopolamento dell'aragosta, nelle quali è stato



DECRETO N. 1916 /DECA/46

DEL 29.08.2016

prorogato il periodo di divieto di pesca, al fine di mantenere l'effetto di tutela sulle specie;

VISTO

il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1785/DecA/39 del 2 agosto 2016 recante "Proroga del divieto di pesca nelle aree di ripopolamento attivo dell'aragosta istituite nell'ambito del 'Programma di ripopolamento attivo dell'aragosta rossa (*Palinurus elephas*)", finanziato dalla Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, art. 6".

RITENUTO

opportuno, in via sperimentale e nelle more di acquisire i necessari dati scientifici che consentano di definire le misure gestionali più appropriate per garantire lo sostenibilità del prelievo, provvedere ad una deroga temporanea al periodo di divieto della pesca dell'aragosta, dell'astice e della granceola, al fine di garantire una maggiore competitività delle marinerie della Sardegna e nell'ottica di un maggiore allineamento della regolamentazione regionale con le disposizioni previste a livello nazionale in materia, monitorandone gli effetti sulla risorsa:

CONSIDERATA

la necessità di garantire un adeguato monitoraggio delle specie di crostacei oggetto del presente decreto, con particolare riferimento all'aragosta e all'astice, anche attraverso l'istituzione di un apposito giornale di pesca contenente, per singola specie, i dati relativi alle giornate di prelievo, alle zone di pesca, ai quantitativi prelevati e ai dati biometrici e biologici di ciascun esemplare, da inviare all'amministrazione regionale alla fine della stagione di prelievo, al fine di ottenere i dati sullo sforzo di pesca esercitato su tali specie che unitamente agli altri elementi conoscitivi consentano di effettuare le valutazioni scientifiche necessarie a supportare le più opportune misure gestionali;

VISTO

il parere scientifico e l'allegata relazione formulati dal referente dell'Università degli studi di Cagliari (Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente)



DECRETO N. 1916 /DECA/46
DEL 29.08.2016

facente parte del Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca e inviati con nota (prot. n11267 del 27.07.2016);

ACQUISITO

il parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca ricostituito con Decreto del Presidente n. 60 del 17.04.2013 ai sensi della legge 5 luglio 1963 n. 14, nella seduta del 27 luglio 2016 e tramite procedura scritta attivata con nota prot n. 1755/Gab del 29 luglio 2016

DECRETA

- ART. 1
- 1. Nel mare territoriale della Sardegna la pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), dell'astice (*Hommarus gammarus*) e della granseola o granceola (*Maja squinado*) è vietata dal 1 settembre di ogni anno alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale e al fine di monitorare gli effetti di tale misura gestionale sulla risorsa, per le annualità 2016/2017 la pesca delle specie di cui al comma 1 è vietata dal 15 settembre 2016 al 15 marzo 2017.
- 3. Le femmine delle specie di cui al comma 1 del presente articolo di qualsiasi lunghezza recanti uova sotto l'addome devono essere rigettate in mare.
- 4. In conformità al Reg. (CE) n. 1967/2006 (allegati III e IV) le taglie minime di riferimento, sono riportate nella tabella sottostante:

Denominazione scientifica	Nome comune	Taglia minima
Palinurus elephas	Aragosta	90 mm LC
Palinurus mauritanicus	Aragosta di fondale	90 mm LC
Hommarus gammarus	Astice	105 mm LC 300 mm LT



DECRETO N. 1916 /DECA/46 DEL 29.08.2016

ART. 2

- 1. Il trasporto, la detenzione, l'immissione sul mercato di esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), di aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), di astice (*Hommarus gammarus*) e di granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto di ogni anno sono consentiti sino al successivo 30 settembre a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale, il trasporto, la detenzione, l'immissione sul mercato di esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), di aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), di astice (*Hommarus gammarus*) e di granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 14 settembre 2016 sono consentiti sino al successivo 15 ottobre a condizione che vengano rispettate le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.
- ART. 3
- 1. Entro il 1 settembre di ogni anno, gli esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), astice (*Hommarus gammarus*) e granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna in attesa dell'immissione sul mercato devono essere marcati mediante l'applicazione di etichette fisse riportanti un numero progressivo univoco e la data di marcatura.
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale, entro il 15 settembre 2016 gli esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), astice (*Hommarus gammarus*) e granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna in attesa dell'immissione sul mercato devono essere marcati mediante l'applicazione di etichette fisse riportanti un numero progressivo univoco e la data di marcatura.
- 3. L'operazione di marcatura è a cura dell'operatore (persona fisica o giuridica) che detiene gli individui delle specie in oggetto pescati nel mare territoriale della



DECRETO N. 1916 /DECA/46 DEL 29.08.2016

Sardegna per l'immissione sul mercato (detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta).

- 4. L'operatore, compila inoltre una scheda, secondo il modello allegato al presente decreto (Allegato A), che riporta un numero progressivo, gli estremi del documento di tracciabilità ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, la data della marcatura e i seguenti elementi identificativi dell'esemplare: sesso, peso, lunghezza totale, lunghezza carapace.
- 5. La scheda di cui al comma 4 del presente articolo è inviata via fax (al numero 0706062516) o via posta elettronica certificata al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il primo giorno di divieto di pesca di ogni anno. La scheda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.; l'operatore è obbligato a tenere a disposizione degli organi di controllo copia della scheda di cui sopra, trasmessa al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale. Gli organi di controllo effettuano apposite verifiche delle dichiarazioni contenute nelle schede compilate.
- ART. 4
- 1. Dal 1 al 30 settembre di ogni anno sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di esemplari vivi di aragosta (*Palinurus elephas*), di aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), di astice (*Hommarus gammarus*) e di granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 31 agosto di ogni anno, privi della marcatura di cui all'articolo 3 del presente decreto e per i quali non sia possibile operare il riscontro con le schede trasmesse al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 1 settembre di ogni anno.
- 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale dal 15 settembre al 15 ottobre 2016 sono vietati il trasporto, la detenzione e la commercializzazione di esemplari vivi di aragosta (*Palinurus*



DECRETO N. 1916 /DECA/46 DEL 29.08.2016

elephas), di aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), di astice (*Hommarus gammarus*) e di granseola o granceola (*Maja squinado*) pescati nel mare territoriale della Sardegna entro il 14 settembre 2016, privi della marcatura di cui all'articolo 3 del presente decreto e per i quali non sia possibile operare il riscontro con le schede trasmesse al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 15 settembre 2016.

ART. 5

- 1. È istituito il giornale di pesca dell'aragosta e dell'astice di cui al modello allegato al presente decreto per farne parte integrante (Allegato B), contenente per singola specie i dati relativi alle giornate di prelievo, alle aree di pesca da indicare utilizzando la codifica riportata nella cartografia allegata (Allegato C) all'attrezzo di pesca utilizzato e ai dati biometrici e biologici di ogni esemplare (l'allegato D illustra come effettuare la determinazione del sesso); tale giornale non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT ≥ a 10 m.
- 2. Il giornale di pesca dell'aragosta e dell'astice (scaricabile dal sito istituzionale e stampare) deve essere compilato per ogni giornata di pesca prima dello sbarco del prodotto, firmato dal comandante dell'unità da pesca e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
- 3.Entro 15 giorni dalla fine della stagione di prelievo, il giornale di pesca dell'aragosta e dell'astice deve essere consegnato o inviato al Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale via fax (al numero 0706062516) o via pec (all'indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it)
- 4. Per l'annualità 2016 il giornale di pesca dell'aragosta e dell'astice deve essere compilato indicando i dati del prelievo effettuato dal 1 al 15 settembre.
- ART. 6

 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



DECRETO N. 1916 /DECA/46 DEL 29.08.2016

ART. 7

- 1. Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2102/DecA/87 del 11 agosto 2010 recante "disciplina della pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*), dell'aragosta di fondale (*Palinurus mauritanicus*), dell'astice (*Homarus gammarus*) e della granseola o granceola (*Maja squinado*). Disposizioni per la tutela degli stock e per il trasporto, la detenzione e l'immissione sul mercato di prodotti vivi pescati nel mare territoriale della Sardegna" è abrogato.
- 2. Il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 è modificato come di seguito specificato:
 - la tabella relativa alle taglie minime dei crostacei di cui all'art. 3 è modificata relativamente alle specie *Palinurus elephas, Palinurus mauritanicus e Homarus gammarus* in conformità a quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1967/2006 (allegato III).
 - l'art. 4 è modificato conformemente alle disposizioni di cui all'allegato IV del Reg. (CE) n. 1967/2006.
 - il comma 1 dell'art. 5 è abrogato.
 - il primo comma dell'articolo 7 è abrogato.

ART. 8 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì

L'Assessore

Elisabetta Falchi